



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Commissione Didattica
—— di Ateneo ——

LINEE GUIDA PER L'OFFERTA FORMATIVA E LA PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA

Sintesi della normativa nazionale e indicazioni di Ateneo per l'offerta formativa e la programmazione della didattica dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Anno accademico 2025/26

Ufficio Assicurazione Qualità

Email: qualita.didattica@unipd.it

Ufficio Offerta Formativa

Email: offerta.formativa@unipd.it

LINEE GUIDA PER L'OFFERTA FORMATIVA E LA PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA
Sintesi della normativa nazionale e indicazioni di Ateneo per l'offerta formativa e la programmazione
della didattica dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Anno accademico 2025/26

| | |
|---|----------|
| PREMESSA | 5 |
| GLOSSARIO | 6 |
| PRIMA PARTE | |
| 1. Istituzione e accreditamento iniziale | 10 |
| 2. Accreditamento periodico | 11 |
| 3. Modifica dell'Ordinamento didattico | 11 |
| 4. Consultazione con le parti interessate e rapporto di riesame ciclico | 12 |
| 5. Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico | 13 |
| 6. Attività a scelta autonoma e Altre attività – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico | 15 |
| 7. Modalità di erogazione dei corsi di studio | 16 |
| 8. Corsi di studio interateneo | 17 |
| 9. Corsi di studio internazionali | 17 |
| 10. Corsi di studio professionalizzanti | 18 |
| 11. Corsi di studio abilitanti | 19 |
| 12. Corsi di studio interclasse | 19 |
| 13 Monitoraggio dei corsi di studio | |
| 20 | |
| 14. Syllabus | |
| 21 | |
| SECONDA PARTE | |
| 15. Attivazione annuale dei corsi di studio | 22 |
| 16. Disattivazione di un corso di studio | 22 |
| 17. Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU | 23 |
| 18. Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU | 23 |
| 19. Docenti di riferimento e figure specialistiche | 24 |
| 20. Numero minimo di studenti per corso di studio | 25 |
| 21. Numero minimo di studenti per curriculum | 26 |
| 22. Programmazione degli accessi | |
| 26 | |
| TERZA PARTE | |
| 23. Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio | 27 |
| 24. Gestione delle attività a scelta autonoma | 29 |
| 25. Gestione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi | 29 |
| 26. Didattica frontale, struttura delle attività formative e relativi esami | 30 |
| 27. Didattica integrativa | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 28. Numero di esami e tipo di valutazione | 31 |
| 29. Numero minimo di CFU | 32 |
| 30. Attività formative blended learning e online | 32 |
| 31. Attività formative in lingua diversa dall'italiano | 33 |
| 32. Attività formative disponibili per gli studenti in scambio per mobilità | 33 |
| 33. Attività formative disponibili come corsi singoli | 33 |
| 34. Mutuazioni | 34 |
| 35. Modifiche della programmazione didattica | 34 |
| LINK UTILI | 35 |

PREMESSA

Il presente documento fa riferimento in generale a “strutture didattiche” per indicare: Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio e le relative segreterie didattiche che sono gli attori della progettazione dell’offerta formativa dell’Ateneo e che devono lavorare in maniera coordinata tra loro e in collaborazione con la Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica (CPQD) e con gli Uffici di riferimento dell’Amministrazione Centrale nello svolgimento delle attività descritte in questo documento.

In particolare, gli Uffici a supporto sono:

- **l’Ufficio Assicurazione Qualità** per i processi richiamati nella Prima parte,
- **l’Ufficio Offerta Formativa** per i processi richiamati nella Seconda e Terza parte.

Con riferimento alle specifiche attività e alla gestione dei sistemi informativi di Ateneo per la didattica e della Scheda SUA-CdS, la suddivisione e la responsabilità delle attività, in particolare tra Scuola e Dipartimenti, è individuata nella Carta per l’organizzazione dei servizi didattici di ciascuna Scuola.

GLOSSARIO

Attività formativa (AF)

Un'attività formativa è un insieme di esperienze didattiche strutturate e organizzate con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli studenti. Queste attività includono lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, tirocini, stage e progetti, nonché attività di studio individuale e di gruppo. Ogni attività formativa è progettata per contribuire al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal corso di studio, in linea con i risultati di apprendimento attesi (learning outcomes).

Le attività formative devono essere descritte specificando i contenuti, le modalità di svolgimento, i metodi di valutazione e il carico di lavoro espresso in crediti formativi universitari (CFU). L'ANVUR sottolinea l'importanza della coerenza tra gli obiettivi dell'attività formativa e i metodi di insegnamento e valutazione utilizzati, per assicurare un apprendimento efficace e di qualità. Le attività formative devono inoltre essere periodicamente monitorate e valutate per garantire il miglioramento continuo e l'adeguatezza alle esigenze degli studenti e del mercato del lavoro

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)

L'Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca. Essa cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle Università e degli Enti di Ricerca destinatari di finanziamenti pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di valutazione. Infine, valuta l'efficacia e l'efficienza dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e innovazione.

Assicurazione della Qualità (AQ)

L'Assicurazione della Qualità è il processo con cui gli Atenei, attraverso i propri Organi di Governo e la definizione di obiettivi, azioni di monitoraggio e verifiche, realizzano la politica di qualità e il continuo miglioramento dell'offerta formativa, delle attività di ricerca e di terza missione. Il sistema di AQ italiano è basato sugli standard europei definiti dall'ENQA (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015) ed è articolato nei processi di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, definiti da ANVUR nelle linee guida del sistema AVA.

Corso di studio (CdS)

Ciclo di studi alla cui conclusione si ottiene un titolo di studio. In questo documento, il termine si applica ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

Comitato ordinatore (CO)

L'istituzione di un corso di studio, ovvero la sua "creazione", si avvia con la proposta dell'Ateneo dell'Ordinamento didattico e si perfeziona con l'accreditamento iniziale. La proposta di istituzione viene presentata in Ateneo dal Comitato ordinatore, in collaborazione con il Dipartimento e la Scuola coinvolti nel progetto, che dovrà fornire la documentazione richiesta entro le scadenze definite e seguendo le indicazioni e i modelli approvati e comunicati dalla CPQD. Il Comitato ordinatore rimane in carica fino alla composizione del Consiglio di Corso di Studio ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 docenti.

Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS)

Presso ciascuna Scuola di Ateneo è istituita almeno una Commissione paritetica docenti-studenti.

La Commissione paritetica, in accordo con il Nucleo di Valutazione, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. La Commissione può inoltre individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al periodo precedente; tali indicatori devono essere sottoposti al parere del Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza, e successivamente approvati dal Consiglio di amministrazione.

La Commissione paritetica, inoltre, formula, anche di propria iniziativa, pareri sull'istituzione, attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio.

La CPDS ha il compito di redigere annualmente, su un modello concordato con la CPQD, una relazione articolata per CdS che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. La Relazione della CPDS, basata su elementi di analisi indipendente indicati specificatamente nelle Linee guida per le commissioni paritetiche docenti-studenti (CPDS) e non solo sui Rapporti di Riesame dei CdS, deve pervenire al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento.

Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica (CPQD)

La Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica:

- promuove, organizza, coordina e monitora le attività di valutazione e di miglioramento della didattica a livello di Ateneo in riferimento ai tre cicli della formazione superiore;
- sostiene, coordina e monitora le attività e le procedure di assicurazione della qualità a livello iniziale e periodico, il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Dipartimento, le attività del Riesame e del Monitoraggio dei Corsi di studio, la messa a punto delle azioni di miglioramento continuo;
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione, i Dipartimenti e le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le effettive ricadute sulla qualità della formazione, della didattica e del servizio;
- promuove e coordina iniziative di innovazione didattica attraverso azioni di sperimentazione, ricerca valutativa e sostegno alla docenza anche in prospettiva internazionale.

Presso l'Università di Padova la CPQD è composta dal Prorettore alla Didattica, che la coordina, da otto docenti, ciascuno dei quali designato da una delle Scuole di Ateneo, da un docente rappresentante delle Scuole di Specializzazione indicato dall'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream, da un docente rappresentante dei corsi di dottorato, da quattro rappresentanti degli studenti indicati dal Consiglio degli studenti, dal dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti ed è coadiuvata dal Referente Tecnico Amministrativo della Qualità.

Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

E' l'organo consultivo e propositivo del Ministro dell'Università e della Ricerca. Nell'esercizio delle attribuzioni che gli competono, quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema universitario.

Credito formativo universitario (CFU)

Ogni attività didattica ha un suo "peso" definito da un numero intero di CFU maggiore di zero. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di attività per lo studente e, per i CdS convenzionali, un certo numero di ore di lezione in aula (di norma da 7 a 8).

Decreto Ministeriale (DM)

Un decreto ministeriale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro nell'esercizio della sua funzione e nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero.

Gruppo per l'accreditamento e la valutazione (GAV)

E' l'organismo di base che opera nell'ambito del Corso di studio per dare seguito alle procedure richieste per l'accreditamento del Corso stesso e sostenere i processi di miglioramento della qualità della didattica.

Laurea Magistrale (LM)

Titolo universitario di secondo livello che si consegue al termine di un ciclo di studi che dura tipicamente due anni e consente di conseguire la Laurea Magistrale. Questo titolo è accessibile a chi possiede una laurea di primo livello o un titolo estero riconosciuto equivalente.

Laurea Magistrale Ciclo Unico (LMCU)

Percorso di studi universitario di secondo ciclo che integra un corso di laurea triennale e un corso di

laurea magistrale in un unico ciclo continuo e indissociabile. La durata complessiva è generalmente di cinque o sei anni, a seconda del corso di studio. Questo tipo di corso è previsto per alcune professioni regolamentate (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Veterinaria, Giurisprudenza, Architettura)

Laurea (LT)

Titolo universitario di primo livello che si consegue al termine di un ciclo di studi che dura tipicamente tre anni e consente di conseguire la Laurea. Questo titolo è accessibile a chi possiede un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero riconosciuto equivalente. Il corso di laurea fornisce una formazione generale e prepara gli studenti all'ingresso nel mondo del lavoro o a proseguire gli studi con un corso di laurea magistrale.

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)

Ministero dell'Università e della Ricerca in Italia. Questo ministero è responsabile delle politiche riguardanti l'istruzione universitaria e la ricerca scientifica.

Nucleo di Valutazione (NdV)

Organo interno alle università e agli enti di ricerca italiani, incaricato di svolgere funzioni di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche, di ricerca e amministrative dell'istituzione stessa.

Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)

Debito formativo che, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/2004, viene attribuito agli studenti che non risultano in possesso di un'adeguata preparazione sulla base della prova di valutazione iniziale. Tale debito va obbligatoriamente assolto entro il primo anno di corso.

Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

È un organo di Ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualità, di consulenza agli altri organi di governo di Ateneo sulle tematiche inerenti all'AQ, di monitoraggio dei processi di AQ e di supporto nella loro attuazione.

Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)

Rapporto redatto dal GAV del Corso di studio secondo il modello predisposto dall'ANVUR, contenente l'autovalutazione approfondita dell'andamento del CdS, fondata sui Requisiti di AQ pertinenti (D.CDS), con l'indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da realizzare nel ciclo successivo.

Regolamento Didattico di Ateneo (RaD)

Regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio costituiscono tecnicamente una parte di questo documento. Inoltre, l'acronimo RAD sta a indicare la sezione della banca dati ministeriale dell'offerta formativa che contiene gli ordinamenti didattici.

Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA / SUA-CdS)

Si tratta di un documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del CdS. È accessibile tramite autenticazione dal portale ava.miur.it e raccoglie le informazioni utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di AQ del CdS, i presupposti per il riesame periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i possibili miglioramenti. Contiene quadri di tipo ordinamentale e quadri regolamentari, questi ultimi aggiornabili annualmente.

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

Si tratta di una classificazione delle materie e delle discipline definita dal MUR che viene utilizzata sia per definire i contenuti delle classi di laurea (e conseguentemente degli Ordinamenti e degli insegnamenti), sia per individuare l'appartenenza di un docente. La recente riforma dei SSD e dei gruppi disciplinari è stata adottata per la riclassificazione dei docenti ma non ancora applicata alle Classi di laurea. Nelle more dell'adeguamento delle Classi di laurea, per gli Ordinamenti e gli insegnamenti dei corsi di studio continuerà ad essere utilizzata la versione di SSD prevista dal DM 30 ottobre 2015, n. 855.

Tipologia Attività Formative (TAF)

Ambiti disciplinari di attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti di ciascuna Classe di Laurea. Le TAF sono raggruppate in sei tipologie: di base (Taf A), caratterizzanti (Taf B), affini o integrative (Taf C), a scelta autonoma dello studente (Taf D), legate alla prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera (Taf E), volte a conseguire ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (Taf F).

PRIMA PARTE

ISTITUZIONE E ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

1. Istituzione e accreditamento iniziale

- 1.1. Ai sensi del [DM 270/2004](#) e [ss.mm.ii.](#) (vedi [DM 96/2023](#)), del [DM 773/2024](#) e del [DM 1154/2021](#), l'**istituzione di un corso di studio**, ovvero la sua "creazione", si avvia con la proposta dell'Ateneo dell'Ordinamento didattico e si perfeziona con l'**accreditamento iniziale**.
- 1.2. L'accreditamento iniziale ha durata massima triennale e viene disposto dal MUR a seguito di:
 - parere positivo del CUN sull'Ordinamento didattico;
 - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti (trasparenza, requisiti di docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l'assicurazione della qualità).
- 1.3. Le procedure di accreditamento si concluderanno con il decreto del MUR entro il 15 giugno o, nel caso di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 19, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, entro il 15 aprile antecedente l'anno accademico di attivazione.

Nel caso in cui siano presenti piani di raggiungimento dei requisiti di docenza, formalizzati secondo quanto previsto dal [DM 1154/2021](#), e a condizione che l'indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) sia maggiore di 1, l'incremento di corsi di studio rispetto all'anno precedente viene contingentato al massimo al 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza.

Non si può in ogni caso disporre l'accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accreditamento periodico condizionato dell'Ateneo.

Il processo di accreditamento iniziale dei corsi di studio viene attuato annualmente nella SUA-CdS, attraverso le seguenti fasi cui fanno riferimento i successivi articoli del decreto:

 - a. Verifica ex post dei requisiti di docenza dei corsi già accreditati;
 - b. Istanze di accreditamento dei nuovi corsi e modifica dell'ordinamento didattico dei corsi già accreditati;
 - c. Valutazione dell'Ordinamento didattico;
 - d. Valutazione dei requisiti per l'accreditamento nuovi corsi;
 - e. Attivazione della nuova offerta formativa e conseguente pubblicazione
- 1.4. Le proposte di nuova istituzione di corsi di studio saranno elaborate secondo quanto previsto dalle Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione emanate annualmente dall'ANVUR.

La CPQD predispone annualmente le "Linee guida di Ateneo per la proposta di corsi di studio di nuova istituzione e l'attivazione di repliche su sede decentrata" e monitora le attività delle strutture didattiche nel processo di progettazione dei nuovi corsi di studio.
- 1.5. Le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio, acquisito il parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e l'approvazione da parte del Dipartimento di riferimento e della Scuola, devono essere presentate all'approvazione degli organi di Ateneo entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'attivazione, accompagnate da una relazione della CPQD e previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Comitato Regionale di Coordinamento.
- 1.6. La CPQD terrà in considerazione le motivazioni per l'istituzione del nuovo corso di studio, la coerenza con le linee strategiche, la coerenza con l'offerta formativa dell'Ateneo in rapporto al contesto regionale e nazionale, il progetto formativo e in particolare i requisiti di sostenibilità: a) della docenza, sia in relazione all'individuazione dei docenti di riferimento per l'intera durata legale del corso di studio che in relazione alla copertura degli insegnamenti; b) delle strutture didattiche, in

termini di effettiva disponibilità e adeguatezza di aule e di laboratori. Coerentemente con la strategia di Ateneo in ambito didattico, saranno valorizzati i progetti finalizzati allo sviluppo delle sedi esterne e i progetti che prevedano l'erogazione dell'attività didattica in modalità mista o prevalentemente a distanza.

- 1.7. Per ciascuna iniziativa, il Comitato ordinatore, in collaborazione con il Dipartimento e la Scuola coinvolti nel progetto, dovrà fornire la documentazione richiesta entro le scadenze definite e seguendo le indicazioni e i modelli approvati e comunicati dalla CPQD.

2. Accredimento periodico

- 2.1. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accrédimento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR ai fini del loro **accrédimento periodico**. L'accrédimento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo o del MUR.
- 2.2. L' **accrédimento periodico** viene concesso:
 - contestualmente all'accrédimento periodico della sede a tutti i corsi di studio, eccetto quelli valutati negativamente che sono soppressi;
 - dopo 3 anni dall'ultimo accrédimento periodico, ai corsi che soddisfano i requisiti previsti per l'accrédimento iniziale e i requisiti di qualità dei corsi di studio, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell'ANVUR mediante una valutazione a distanza, sulla base anche dell'attività di verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ovvero, in caso di criticità, mediante una valutazione approfondita del corso di studio. In caso di esito positivo, la durata dell'accrédimento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accrédimento della sede; in caso di esito negativo il MUR provvede alla revoca dell'accrédimento e alla soppressione del corso di studio con apposito decreto.
- 2.3. I dati utili per l'accrédimento dei corsi di studio dovranno essere aggiornati nella scheda SUA-CdS, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze indicate dall'Ufficio Assicurazione Qualità.
- 2.4. La **conferma annuale dell'accrédimento**, per i corsi di studio già attivati nei precedenti anni accademici, si ottiene automaticamente qualora sia stata approvata l'eventuale modifica dell'ordinamento e l'esito della verifica "ex post" dei requisiti minimi di docenza, di cui al successivo punto 15 sia positivo.

3. Modifica dell'Ordinamento didattico

- 3.1. I corsi di studio accreditati per i quali sia necessaria una revisione strutturale (modifiche che impattano su obiettivi formativi e tabella delle attività, sbocchi occupazionali e professionali; modifica della lingua, della denominazione e/o della modalità di erogazione) devono proporre al MUR la modifica dell'ordinamento didattico e, secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 7 del DM 1154/2021, ottenere il parere positivo da parte del CUN, ovvero di CUN e ANVUR nel caso di "modifiche sostanziali".
- 3.2. I Decreti Ministeriali 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023 hanno introdotto un adeguamento delle classi di laurea e laurea magistrale da applicare entro l'a.a. 2025/26 a tutti i corsi di studio, ad esclusione di quelli attivi nelle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e delle lauree professionalizzanti.
I passaggi e le tempistiche per la gestione delle modifiche di ordinamento dei corsi dell'Ateneo da parte delle strutture didattiche con il supporto della CPQD, sono riportati nelle "Indicazioni per la proposta di modifica dell'ordinamento di un corso di studio attivo a.a. 2025/26".
- 3.3. In applicazione del PNRR, mirando a rendere il sistema universitario italiano più dinamico, competitivo e in linea con le esigenze della società e del mercato del lavoro, e garantendo al contempo elevati standard di qualità nell'istruzione superiore, il concetto di flessibilità è stato declinato in vario modo dai recenti provvedimenti ministeriali.

In fase di modifica dell'ordinamento didattico è possibile applicare ai corsi di studio afferenti alle classi specificate dalla normativa, la flessibilità definita dal [DM 96/2023](#), che consente di inserire nelle attività di base e caratterizzanti SSD non previsti dalla classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio nel caso di corsi di laurea, almeno il 30 per cento nel caso di corsi di laurea magistrale.

Per le classi di laurea magistrale a ciclo unico in cui non è possibile applicare la flessibilità ai sensi del [DM 96/2023](#), viene applicata la flessibilità disciplinata dal DM 1649/2023 di definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale (art. 3 co.6).

4. Consultazione con le parti interessate e rapporto di riesame ciclico

- 4.1. Il [DM 270/2004](#) e [ss.mm.ii.](#) art. 11 c. 4 prevede che i contenuti dell'ordinamento didattico in relazione a denominazioni e obiettivi formativi dei corsi di studio, al quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, ai crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito e alle caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, siano "assunti dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali".
- 4.2. La consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, è obbligatoria nella fase di istituzione di un nuovo corso di studio. Queste azioni devono essere documentate nel quadro A1a della scheda SUA-CdS.
- 4.3. Le linee guida ANVUR per l'accREDITamento iniziale dei corsi di studio, oltre a evidenziare la centralità della consultazione con le parti sociali-organizzazioni rappresentative nella progettazione in qualità di un corso di studio, richiamano in vari punti anche la costituzione di un apposito comitato di indirizzo permanente (ad es. un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del corso di studio, della componente studentesca e del mondo del lavoro) che possa svolgere un ruolo di indirizzo nella "manutenzione" continua del progetto formativo. Esso facilita una interlocuzione stabile con i soggetti interessati al corso di studio, che consente di monitorare con periodicità la rispondenza del percorso formativo alle esigenze di formazione rappresentate dalle parti interessate. Nel nostro Ateneo il Gruppo di AccredITamento e Autovalutazione (GAV), nella cui composizione è previsto almeno una/un rappresentante degli stakeholders, svolge le funzioni del Comitato di indirizzo.
- 4.4. Il CUN con la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici inoltre precisa che è necessario mantenere un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell'offerta formativa proposta, sia per instaurare con esso una fattiva collaborazione nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e di laurea magistrale. Inoltre anche ANVUR, con le linee guida per l'accREDITamento periodico, sottolinea come punto di attenzione D.CDS.1.1 il coinvolgimento degli interlocutori esterni. Il corso di studio deve infatti garantire interazioni in itinere con le parti interessate, consultate durante la fase di programmazione, utili anche per l'aggiornamento dei profili formativi.
- 4.5. La CPQD ha predisposto apposite linee guida valide a partire dall'a.a. 2022/23, che riuniscono in un unico documento le indicazioni relative al processo di consultazione delle organizzazioni rappresentative delle professioni e della produzione di beni e servizi e le indicazioni relative alle procedure di riesame ciclico dei corsi di studio.
- 4.6. I corsi di studio che intendano modificare in maniera sostanziale l'ordinamento didattico, e più precisamente, come indicato dalla CPQD, proponendo la revisione:
 - 1) degli obiettivi formativi (QUADRO A4.a scheda SUA)
 - 2) del profilo professionale, competenze e sbocchi occupazionali (QUADRO A2.a scheda SUA)
 - 3) dei risultati di apprendimento attesi (QUADRO A4.b1 scheda SUA)
 - 4) dei CFU, intervalli di CFU e SSD della scheda Attività Formative in più ambiti disciplinari (Sezione F - "Attività formative - Ordinamento didattico"), compresa l'applicazione del [DM 96/2023](#) range di

CFU e dei SSD in più ambiti disciplinari (Sezione F - "Attività formative - Ordinamento didattico"); sono chiamati a svolgere le consultazioni con le parti sociali e a redigere il Rapporto di Riesame Ciclico seguendo le indicazioni della CPQD. In tal modo i corsi di studio avranno modo di consolidare i rapporti con le parti interessate e provvedere ad un'accurata revisione del proprio progetto formativo.

- 4.7. A partire dal 2022, normalmente entro il 31 ottobre, le consultazioni periodiche con le parti interessate devono essere svolte ogni 4 anni per tutti i corsi di studio, tranne per i corsi di studio che le hanno svolte nei 2 anni precedenti. In questa occasione la CPQD prevede che la consultazione sia preceduta da un incontro generale con le parti interessate ai vari corsi di studio di ciascuna Scuola, denominato "Tavolo congiunto con il mondo del lavoro".
- 4.8. Ogni 4 anni a partire dal 2023, normalmente entro il 30 aprile, tutti i corsi di studio sono chiamati a redigere il rapporto di riesame ciclico, tranne quelli che lo hanno redatto nei 2 anni precedenti.
- 4.9. Per i corsi di studio che prevedono una modifica sostanziale dell'ordinamento, la consultazione con le parti interessate e il riesame ciclico devono essere svolti entro le date di approvazione delle modifiche da parte degli organi competenti.
- 4.10. Il Rapporto di Riesame Ciclico viene richiesto anche per i corsi di studio per i quali si propone la disattivazione finalizzata all'istituzione di un nuovo corso sostanzialmente rinnovato.
- 4.11 Per tali corsi di studio, per i quali si propone la disattivazione finalizzata all'istituzione di un nuovo corso sostanzialmente rinnovato, il Comitato ordinatore dovrà presentare il proprio riesame ciclico contestualmente alla proposta della nuova istituzione. Nel documento sarà necessario fare riferimento agli esiti della consultazione con le parti interessate svolta ai fini della nuova istituzione, nella quale dovrà essere evidenziata la contestuale disattivazione del corso di studio in oggetto.
- 4.12. Per i Corsi di studio che hanno redatto l'ultimo rapporto di riesame ciclico nel 2023 non viene richiesta una nuova stesura completa del rapporto, ma verrà richiesto di integrare il rapporto del riesame già presente, evidenziando nel documento gli aggiornamenti intervenuti in particolare nella sezione D.CDS.1 che corrisponde al sotto-ambito "L'Assicurazione della Qualità nella progettazione del Corso di Studio (CdS)".
- 4.13. Il resoconto delle consultazioni successive all'istituzione del corso di studio dovrà essere riportato nel quadro A1b della scheda SUA-CdS che non fa parte dell'ordinamento, allegando l'ultimo verbale delle consultazioni effettuate.
- 4.14 I corsi di studio che modificano l'ordinamento e per i quali è stata effettuata una nuova consultazione devono indicare nelle Comunicazioni al CUN che nel quadro A1.b sono riportati i risultati delle rinnovate consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni.

5. Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico

- 5.1. Il DM 270/2004 e ss.mm.ii. e i decreti di riferimento per ciascuna classe di laurea (D.M. 1648/2023) e di laurea magistrale (D.M. 1649/2023) definiscono le regole generali ed il numero minimo di CFU che gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio devono prevedere per le tipologie di attività formative di base e caratterizzanti (TAF-A e TAF-B, rispettivamente) e ambito disciplinare, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
- 5.2. Nella progettazione dei corsi di studio deve essere sempre garantita la coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali. Il CUN con la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici precisa che, nella progettazione della tabella delle attività formative, è necessario assicurarsi di aver inserito tutti i SSD necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo di ciascun eventuale curriculum. Nel caso in cui dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un curriculum ma non per altri, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.

- 5.3. Relativamente all'ampiezza degli intervalli di CFU (negli ambiti disciplinari e quindi nelle correlate attività formative), il CUN rammenta che, di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Un'eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In questa ipotesi è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti.
- 5.4. Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettera b, del DM 270/2004 e ss.mm.ii., i decreti delle Classi di laurea e laurea magistrale fissano per le attività affini o integrative (TAF-C):
- a) non meno di 18 CFU nei corsi di laurea,
 - b) non meno di 12 CFU nei corsi di laurea magistrali,
 - c) non meno di 12 CFU nei corsi di laurea magistrali a ciclo unico;
- e, per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie:
- d) non meno di 5 CFU nei corsi di laurea,
 - e) non meno di 5 CFU nei corsi di laurea magistrali.
- Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
- 5.5. Al fine di valorizzare l'autonomia universitaria nella determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio e consentire una maggiore flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi, il DM 133/2021 ha modificato la precedente normativa consentendo di inserire tra le attività affini o integrative tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti.
- 5.6. Il DD 2711/2021 e la procedura attivata nella scheda SUA-CdS, per i corsi di studio di nuova istituzione e per i corsi di studio che modificano l'ordinamento, prevedono l'inserimento, in luogo dei settori scientifico disciplinari delle attività affini e integrative, di una descrizione sintetica di tali attività, utile ai fini della valutazione della loro coerenza con gli obiettivi formativi.
- 5.7. Le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti sono definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Esse costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono fornite una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati, nonché possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi. In ogni caso è necessario che attraverso le attività previste in questo ambito, si garantisca alla/allo studente una formazione multi ed interdisciplinare, evitando che queste attività si riducano a una mera estensione delle attività di base o caratterizzanti, disattendendo il significato a loro dato dal legislatore.
- Alle attività affini e integrative saranno assegnati i relativi SSD a livello di regolamento didattico del corso di studio nella successiva fase di definizione dell'offerta didattica programmata per ciascuna coorte.
- 5.8. Il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso. Eventuali eccezioni sono possibili, ma devono essere fortemente motivate nel campo "descrizione sintetica delle attività affini e integrative", facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici e alla figura professionale che si intende formare.
- 5.9. Nel campo "descrizione sintetica delle attività affini e integrative" dovranno, in ogni caso, essere definite in modo sintetico le attività formative previste tra le "affini o integrative" chiarendo in che modo tali attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso. Nella descrizione si potrà fare riferimento a discipline, o gruppi di discipline culturalmente affini (senza necessariamente indicare specifici settori scientifico-disciplinari al fine di non rendere

eccessivamente vincolante l'ordinamento) ed eventualmente a crediti minimi ad esse riservati.

5.10. La descrizione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più le attività previste in tale ambito sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del corso di studio e per una chiara comprensione del percorso formativo proposto. Ad esempio:

- se il titolo, gli obiettivi formativi, la descrizione del percorso formativo, e gli sbocchi professionali proposti per il corso di studio fanno esplicito riferimento ad attività previste solo tra le affini e integrative, queste dovranno essere descritte in modo tale da permettere una chiara e completa comprensione del progetto;
- se tra le attività affini o integrative sono previste attività finalizzate a fornire competenze nelle lingue straniere, o di carattere informatico obbligatorie per tutti le/gli studenti del corso di studio, occorre indicare esplicitamente un numero minimo di crediti riservati.

6. Attività a scelta autonoma e Altre attività – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico

6.1. Nel rispetto della coerenza con il percorso formativo, verificata dal Consiglio di corso di studio competente, la/lo studente deve poter scegliere di norma tra tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative erogate in Ateneo nei vari corsi di studio al fine di acquisire i crediti formativi assegnati dall'ordinamento alla scelta autonoma (TAF-D) come previsto dall'art. 10 comma 5 lettera a del DM 270/2004 e ss.mm.ii. A tal fine possono anche essere scelti insegnamenti erogati in altri Atenei e in altre Istituzioni, questi ultimi sulla base di convenzioni.

6.2. I decreti delle Classi di laurea e laurea magistrale stabiliscono che a questa tipologia di attività formative devono essere riservati:

- a) non meno di 12 CFU nelle lauree,
- b) non meno di 8 CFU nelle lauree magistrali,
- c) non meno di 8 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico.

Il DM 1649/2023 specifica per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico che alle attività formative autonomamente scelte dallo studente e alle attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti dovranno essere destinati nel complesso non meno di 30 CFU.

Il DM 1649/2023 individua altresì ulteriori modalità di utilizzo di CFU in flessibilità riservate ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46) e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale nel settore dell'Architettura e dell'Ingegneria edile-architettura.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

Per i corsi di laurea dell'Ateneo attivati nelle classi delle professioni sanitarie devono essere riservati alle attività a scelta autonoma:

- d) non meno di 6 CFU nelle lauree,
- e) non meno di 6 CFU nelle lauree magistrali.

6.3. Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettere c, d, e del DM 270/2004 e ss.mm.ii., vengono fissati per le attività della lettera c) - prova finale e lingua (TAF-E):

- a) non meno di 6 CFU nei corsi di laurea,
- b) non meno di 15 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale (se biennali solo per la prova finale).

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

6.4. Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie vengono fissati per le attività formative per la prova finale e per la lingua inglese (TAF-E):

- a) non meno di 9 CFU dei quali almeno 3 CFU per la lingua inglese nei corsi di laurea,
- b) non meno di 1 CFU per la lingua inglese nei corsi di laurea magistrale.

6.5. Vengono fissati per le attività della lettera d) - ulteriori attività formative (TAF-F):

- a) non meno di 3 CFU nei corsi di laurea,
- b) non meno di 1 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno

considerati caso per caso.

- 6.6. Per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie vengono fissati per le ulteriori attività formative (TAF-F):
- a) non meno di 9 CFU dei quali 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD per i corsi di laurea,
 - b) non meno di 5 CFU per i corsi di laurea magistrale.
- 6.7. Per le attività della lettera e) - stage e tirocini presso enti, non vengono fissati limiti numerici; nel caso in cui esse siano previste nell'ordinamento didattico e compaiano nell'offerta formativa di un corso di studio, devono essere state stipulate le apposite convenzioni.

7. Modalità di erogazione dei corsi di studio

7.1. L'art. 8 c. 6 del DM 773/2024 estende quanto previsto dal DM 289/2021 fino all'adozione di un nuovo decreto con le linee di indirizzo relative all'offerta formativa a distanza e amplia al 20% del totale la possibilità di erogare attività formative a distanza nei corsi convenzionali.

Le tipologie previste sono quindi:

- a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata offerta didattica erogata con modalità telematiche, in misura in ogni caso non superiore al 20% del totale.
 - b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - l'erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
 - c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
 - d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi di studio tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e della discussione della prova finale.
- 7.2. Possono essere istituiti solo in modalità convenzionale i corsi di studio afferenti alle classi: L-17 Scienze dell'Architettura, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-41 Medicina e Chirurgia, LM-42 Medicina Veterinaria, LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria, alle classi di laurea e laurea magistrale nelle Professioni Sanitarie (L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3, L-SNT/4, LM-SNT/1, LM-SNT/2, LM-SNT/3, LM-SNT/4), alla LM-85 bis Scienze della formazione primaria e alle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02, e L-P03.
- 7.3. I corsi di studio afferenti alle classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio e/o la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie convenzionale o mista.
- 7.4. La modalità di erogazione del corso è unica e deve valere per tutti i curricula e percorsi formativi del corso in oggetto. La tipologia di corso di studio dovrà essere indicata nel relativo quadro della scheda SUA-CdS.
- 7.5. I corsi di studio con una replica offerta integralmente o prevalentemente a distanza sono considerati come due corsi di studio separati: uno offerto in modalità convenzionale o mista e l'altro in modalità prevalentemente o integralmente a distanza; ciascuno con un proprio ordinamento e i propri requisiti di accreditamento.
- 7.6. Il CUN potrà dare parere favorevole ai corsi di studio con modalità prevalentemente a distanza solo se l'ordinamento è accompagnato da una dichiarazione del NdV, o da convenzioni con enti esterni qualificati che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture, interne o esterne, adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati.
- 7.7. I corsi di studio prevalentemente o interamente o a distanza devono soddisfare specifici requisiti per l'accreditamento iniziale e per l'accreditamento periodico. In particolare sono previsti requisiti specifici in termini di docenti di riferimento e tutor.
- 7.8. Il CUN precisa che la percentuale di CFU erogati con modalità telematiche deve essere calcolata

rispetto al complesso delle attività formative che compongono ciascuno dei possibili percorsi formativi proposti dal corso di studio agli studenti.

- 7.9. Per l'istituzione di corsi misti, prevalentemente o integralmente a distanza o la trasformazione in tali tipologie di corsi già attivi, la CPQD ha redatto apposite linee guida
- 7.10. I corsi di studio convenzionali, per l'eventuale adozione di modalità online nell'erogazione di una frazione massima pari al 20% delle attività formative, in fase di programmazione annuale della didattica, dovranno presentare un progetto secondo le linee guida emanate dalla CPQD. Un maggiore dettaglio rispetto alla modalità di erogazione blended learning e online è riportato al successivo punto 30.

8. Corsi di studio interateneo

- 8.1. Corsi di studio "interateneo", organizzati congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, possono essere attivati con la stipula di un'apposita convenzione finalizzata a disciplinare gli obiettivi e le attività formative del corso di studio e ad individuare l'Ateneo che, anche a turno, segue la gestione amministrativa del corso di studio.
- 8.2. I corsi di studio interateneo prevedono il rilascio a tutte le studentesse e gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena – doppio titolo).
- 8.3. In caso di corso di studio interateneo di cui l'Ateneo di Padova è sede amministrativa, la relativa Scheda SUA-CdS, che conterrà anche la convenzione tra gli Atenei coinvolti, dovrà essere compilata a cura della Scuola e/o Dipartimento a cui il corso afferisce.
- 8.4. Per tutto ciò che riguarda l'organizzazione del corso di studio si fa riferimento alla convenzione per la gestione e l'attivazione e al Regolamento didattico del corso di studio stesso.

9. Corsi di studio internazionali

- 9.1. Per Corsi di studio internazionali si intendono:
- Corsi di studio interateneo con Atenei esteri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
 - Corsi di studio con curriculum dedicato che prevede il rilascio del titolo doppio o multiplo
 - Corsi di studio erogati interamente in lingua straniera;
 - altri Corsi di studio con mobilità internazionale strutturata secondo le indicazioni ministeriali (tabella A del DD 2711/2021).
- 9.2. Per i corsi di studio interateneo internazionali, le funzioni che lo Statuto di Ateneo art. 40 attribuisce al Consiglio di corso di studio sono assunte da due organi complementari: Consiglio di Corso di studio in composizione ristretta (CCSR) e un Consiglio di Corso di studio in composizione allargata (CCSA). La composizione dei due organi e le loro aree di competenza sono state stabilite con delibera del SA n. 120 del 10/10/2023.
- 9.3. Corsi di studio con una replica offerta integralmente in lingua straniera sono considerati come due corsi separati, uno offerto in italiano e l'altro in lingua straniera, ciascuno con un proprio ordinamento e propri requisiti di accreditamento.
- 9.4. Quando il corso di studio contiene percorsi offerti in lingue diverse dall'italiano o comprende insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse dall'italiano, nella lingua di erogazione del corso dovrà essere indicata oltre all'italiano anche la lingua di erogazione di questi percorsi/insegnamenti. Se gli unici insegnamenti in lingua straniera previsti dal corso sono facoltativi, non obbligatori per alcun curriculum, allora bisogna indicare che il corso di studio è in italiano.
- 9.5. La tabella A del DD 2711/2021 prevede esplicitamente per i CdS nella tipologia "c" che i corsi siano erogati interamente in lingua straniera, quindi per questa tipologia non è possibile inserire in offerta nessun insegnamento, anche facoltativo, in italiano. Gli studenti frequentanti il CdS potranno scegliere autonomamente attività formative erogate in lingua italiana da altri CDS dell'Ateneo,

nell'ambito dei CFU riservati alle attività a libera scelta dello studente (TAF-D, come previsto dall'art. 10 comma 5 lettera a del DM 270/2004 e ss.mm.ii.).

- 9.6. Per i corsi di studio erogati interamente in una lingua diversa dall'italiano è necessario che adeguate competenze linguistiche (equiparabili di norma al livello B2) siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso.
- 9.7. Il carattere internazionale di un corso di studio secondo la tabella A del DD 2711/21 dovrà essere indicato come tale nel relativo quadro della scheda SUA-CdS; in particolare, questo avverrà automaticamente se viene dichiarata una lingua straniera come unica lingua di erogazione del corso di studio oppure se si tratta di un corso di studio interateneo con un Ateneo straniero.
- 9.8. Per i Corsi di Studio e i curricula erogati in una o più lingue straniere l'Ateneo verifica che i docenti che erogano la didattica abbiano adeguate competenze linguistiche di livello almeno C1, come previsto dal documento "Linee guida per la rilevazione delle conoscenze linguistiche del personale docente che eroga didattica in lingua straniera". Ciascun corso di studio interessato, nelle delibere di attribuzione dei compiti didattici, specificherà l'avvenuta ricognizione delle competenze linguistiche delle/dei docenti interessate/i.

10. Corsi di studio professionalizzanti

- 10.1. Per facilitare l'istituzione di corsi di laurea maggiormente orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro il legislatore ha introdotto, con il DM n. 446 del 12 agosto 2020, specifiche classi di laurea a orientamento professionale.
- 10.2. Tali classi sono state modificate con il D.I. 682 del 24 maggio 2023 per la classe L-P01, finalizzato a rendere il titolo rilasciato abilitante all'esercizio delle professioni di geometra laureato o di perito industriale laureato, e il D.I. 683 del 24 maggio 2023 per la classe L-P02 che rende il titolo abilitante all'esercizio delle professioni di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
- 10.3. I corsi di laurea afferenti a tali classi devono:
 - a) essere erogati in modalità convenzionale;
 - b) indicare esplicitamente che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati;
 - c) prevedere una programmazione locale degli accessi (parametrando il numero di studenti sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro);
 - d) riservare almeno 48 CFU alle attività di didattica frontale, di cui almeno 12 CFU alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti, almeno 6 CFU alle attività affini o integrative, e almeno 3 CFU alle attività formative autonomamente scelte dallo studente;
 - e) riservare almeno 48 CFU ad attività laboratoriali da inserire nell'ordinamento nella tipologia "Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)" (a cui non sono associati settori scientifico- disciplinari). Lo svolgimento delle attività di laboratorio può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate;
 - f) riservare almeno 48 CFU al Tirocinio pratico valutativo (TPV) da inserire nell'ordinamento nelle "Altre attività - Tirocinio pratico-valutativo TPV" (art. 2 D.I. nn. 682-683/2023). Lo svolgimento delle attività del TPV deve avvenire presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini o collegi professionali previa stipula di apposite convenzioni. Tali convenzioni prevedono l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui si svolgono le attività di tirocinio in numero congruo rispetto al numero degli studenti, e che dovranno collaborare con figure interne all'università;
 - g) prevedere una Prova pratica valutativa (PPV) con lo scopo di verificare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della professione attraverso la risoluzione di uno o più problemi pratici

coerenti con quelli analizzati durante il TPV. Il superamento della PPV consente al candidato di accedere alla prova finale;

- h) prevedere attività formative specificamente progettate. Questi corsi di laurea non possono mutuare attività di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.

11. Corsi di studio abilitanti

- 11.1. In aggiunta ai corsi di laurea a ciclo unico nella classe LM-41 e ai corsi di laurea nelle classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, abilitanti alle professioni sanitarie, dall'a.a. 2023/24 in base ai più recenti DD.II. indicati in appendice, sono divenuti abilitanti i titoli rilasciati nelle classi: LM-13., LM-46, LM-51 e quelli rilasciati nelle classi di laurea professionalizzanti L-PO1, L-PO2, L-PO3.
- 11.2. Per questi corsi di studio il diploma di laurea o di laurea magistrale avrà in sé direttamente la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante.
- 11.3. Vengono introdotti nel percorso formativo il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), i cui risultati dovranno essere verificati dal docente responsabile secondo quanto disposto dal Decreto di riferimento per la classe, e una prova pratica valutativa (PPV); queste attività devono essere adeguatamente descritte all'interno del Regolamento didattico.

12. Corsi di studio interclasse

- 12.1. I corsi di studio interclasse (tra due classi) sono corsi di studio il cui ordinamento rispetta i requisiti di entrambe le classi. La/lo studente è tenuto a scegliere contestualmente all'atto dell'immatricolazione la classe entro la quale intende conseguire il titolo, fermo restando la possibilità di modificare la scelta effettuata, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno (terzo anno per i corsi di laurea, secondo anno per i corsi di laurea magistrale).
- 12.2. Per i corsi di studio interclasse, il numero di docenti necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui lo stesso risulta più elevato.
- 12.3. L'interfaccia di inserimento della tabella delle attività formative nella scheda SUA-CdS permette di definire il percorso formativo evidenziandone l'unitarietà e semplificando il controllo del soddisfacimento dei requisiti delle due classi. Le attività formative sono inserite per gruppi di settori a cui bisogna assegnare un intervallo di crediti (minimo e massimo) e un ambito (di base, caratterizzante, o eventualmente affini o integrative) per ciascuna classe. Partendo da queste informazioni il sistema crea automaticamente la visualizzazione della distribuzione delle attività formative nelle due classi.
- 12.4. Il corso di studio interclasse si configura comunque come un unico corso di studio; non è conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula all'interno di un unico contenitore, due corsi di studio sostanzialmente indipendenti tra loro. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studio devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe conseguire il titolo. Se le classi sono "distanti" tra loro, nel senso che tra le rispettive attività di base e caratterizzanti non sono previsti SSD comuni che possano soddisfare i requisiti di entrambe le classi, diventa molto difficile, se non impossibile, costruire un corso di studio interclasse.
- 12.5. Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto. Negli obiettivi formativi specifici dovrà essere evidenziata l'unitarietà del progetto (anche in presenza di curricula) e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi.
- 12.6. La trasformazione di un Corso di Studio da interclasse a monoclasse si configura come modifica di ordinamento ordinaria, mentre il passaggio di un Corso di Studio da monoclasse a interclasse è una nuova istituzione.

13 Monitoraggio dei corsi di studio

- 13.1. La CPQD effettua un'azione continua di monitoraggio della qualità dei corsi di studio attivati dall'Ateneo, come previsto dal modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio AVA3, sia attraverso un monitoraggio dei corsi di recente istituzione nei primi anni dalla loro attivazione, secondo la procedura definita nelle Linee guida per il monitoraggio dei corsi di studio di recente istituzione emanate dalla CPQD, sia mediante un check up annuale di tutti i corsi di studio attivi.
- 13.2. In particolare relazione di check up redatta dalla CPQD ha lo scopo di supportare l'attivazione annuale dell'offerta formativa e terrà in considerazione i seguenti aspetti con riferimento alla situazione di ciascun corso di studio nell'a.a. precedente:
- requisiti di docenza,
 - numero di iscritti al primo anno, calcolato come media del valore al 1° anno dell'anno accademico in corso e di quello precedente;
 - regolarità delle carriere delle/degli studenti,
 - coinvolgimento delle parti sociali,
 - compilazione del syllabus per gli insegnamenti,
 - opinioni degli studenti sulle attività didattiche.
- Per i corsi di studio internazionali sarà considerato:
- il numero di studenti stranieri
- Per i corsi di studio erogati in lingua straniera e i corsi con curricula erogati in lingua straniera sarà considerato:
- il possesso delle conoscenze linguistiche delle/dei docenti.
- Per i corsi di studio a distanza sarà considerata:
- la soddisfazione delle/degli studenti sulle tecnologie e metodologie per l'e-learning.
- A livello di Scuola o dipartimento sarà inoltre valutata l'efficienza nell'utilizzo degli spazi didattici considerando il complesso dei corsi di studio offerti.
- 13.3. I corsi di studio per i quali dalla relazione di check up emergessero criticità significative in merito agli aspetti sopra indicati, verranno seguiti con particolare attenzione dalla CPQD, che avvierà un monitoraggio del corso sulla base di indicatori stabiliti annualmente e valuterà insieme al Presidente del corso di studio, al Direttore del Dipartimento di riferimento e al Presidente della Scuola di afferenza del corso se sia possibile mettere in atto misure di promozione e rilancio del corso di studio. In caso di riscontro negativo, la CPQD proporrà che il corso di studio, seppure inserito nell'offerta formativa, non sia attivato, mentre in caso di riscontro positivo, tale corso di studio verrà proposto per l'attivazione solo per un ulteriore biennio dopo il quale si valuterà se tali misure abbiano avuto effetto.
- 13.4. La CPQD può proporre la disattivazione di un corso di studio in seguito alla procedura di monitoraggio dei corsi di recente istituzione, motivando la proposta in una relazione da inviare al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

14. Syllabus

- 14.1. La/il docente è tenuto, prima dell'inizio dell'attività didattica e comunque entro le date indicate dalle strutture didattiche, ad inserire all'interno dei sistemi informativi di Ateneo i contenuti del syllabus, secondo il formato standard definito dall'Ateneo e dalle linee guida fornite dalla CPQD.
- 14.2. La/il Presidente del corso di studio ha la responsabilità di verificare che il syllabus di ciascun insegnamento:
- a) sia coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio e dello specifico insegnamento;
 - b) non presenti sovrapposizione di contenuti con altri insegnamenti obbligatori del corso di studio;
 - c) preveda un carico didattico per gli studenti adeguato al numero di CFU dell'insegnamento;
 - d) specifichi, nel caso di insegnamento erogato in modalità blended o a distanza, le modalità di erogazione della didattica e le metodologie innovative utilizzate;

- e) abbia recepito le eventuali richieste di miglioramento proposte dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti.
- 14.3. La/il Presidente del corso di studio, entro la scadenza definita nel Calendario delle attività, dovrà confermare i contenuti inseriti dai docenti, ovvero garantire la compilazione del syllabus anche nel caso di insegnamenti non ancora coperti, per la presentazione dell'offerta formativa nel portale di Ateneo.
- 14.4. La/il docente responsabile dell'insegnamento, d'accordo con la/il Presidente del corso di studio che dovrà confermarne nuovamente i contenuti, potrà integrare e aggiornare il syllabus anche successivamente a tale scadenza.
I syllabus delle/dei docenti a contratto dovranno comunque essere definitivi entro luglio per gli insegnamenti del I semestre ed entro settembre per quelli del II semestre.
- 14.5. Le strutture didattiche supervisionano la procedura di compilazione da parte dei docenti e di approvazione da parte dei presidenti o referenti dei CdS affinché siano rispettate le scadenze previste dal flusso dell'offerta didattica.

SECONDA PARTE

DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

15. Attivazione annuale dei corsi di studio

- 15.1. L'**attivazione annuale dei corsi di studio** accreditati da parte del MUR è subordinata alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento (verifica "ex post") o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. Qualora i requisiti di docenza per un corso di studio non siano rispettati in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza.
- 15.2. I corsi di studio di nuova istituzione devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accREDITamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
- 15.3. I dati utili per l'attivazione dei corsi di studio dovranno essere aggiornati nella scheda SUA-CdS, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze indicate dall'Ufficio Offerta formativa.
- 15.4. Le proposte di attivazione di corsi di studio con la compilazione del prospetto dell'offerta formativa, l'indicazione del contingente di studenti stranieri, dell'eventuale numero programmato e dei requisiti per l'ammissione, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento di riferimento e della Scuola, devono essere presentate all'approvazione degli organi di Ateneo entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
- 15.5. Eventuali corsi di studio interateneo con sede amministrativa diversa da Padova rientrano in un'apposita sezione del prospetto dell'offerta formativa e la loro attivazione annuale viene proposta agli organi di Ateneo, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, previa approvazione da parte del Dipartimento e della Scuola a cui il corso afferisce.
- 15.6. Le delibere di approvazione dell'offerta formativa sono corredate dalla relazione di check-up di cui al punto 13 a cura della CPQD
- 15.7. Le attività e le scadenze annuali per la definizione dell'offerta formativa e la redazione dei documenti previsti dall'Assicurazione della Qualità da parte delle strutture didattiche sono riportate nel Calendario delle attività allegato.

16. Disattivazione di un corso di studio

- 16.1. La disattivazione di un corso di studio è necessaria qualora si rilevino forti criticità non superabili con azioni correttive o una revisione dell'ordinamento, una volta concluso il processo di monitoraggio di cui al precedente punto 13.
- 16.2. E' possibile proporre la disattivazione di un corso di studio anche nel caso in cui si desideri rinnovare totalmente la proposta formativa istituendo un nuovo corso di studio in sostituzione di uno già attivo; in questo caso si dovranno seguire le indicazioni previste dalle Linee guida per la proposta di corsi di nuova istituzione
- 16.3. In relazione a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, la disattivazione di un corso di studio prevede i seguenti passaggi da effettuare secondo le tempistiche definite per l'approvazione dell'offerta formativa annuale:
- proposta da parte del Consiglio del Dipartimento di riferimento del corso;
 - parere della CPDS;
 - approvazione da parte della Scuola di riferimento;
 - approvazione da parte del CdA, sentito il parere del Senato Accademico.

- 16.4. In seguito alla disattivazione di un CdS, sarà necessario garantire la conclusione del percorso formativo a tutti gli studenti iscritti alle coorti avviate fino all'anno di disattivazione, assicurando l'erogazione degli insegnamenti programmati.
- 16.5. Fino ad esaurimento degli studenti iscritti al corso, la struttura didattica dovrà inoltre garantire nelle regolari sessioni la possibilità di sostenere gli esami per le attività previste dal loro piano di studi. Per gli studenti in ritardo con il proprio percorso, dopo il completamento degli appelli previsti, si potranno individuare attività sostitutive tra le attività offerte anche da altri corsi di studio che rispettino i vincoli del numero di CFU e di SSD previsti per la coorte di appartenenza dello studente e che possano essere inserite nel suo piano di studio.

17. Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU

- 17.1. L'art. 11, comma 7, lettera a) del DM 270/2004 e ss.mm.ii. prevede per i corsi di laurea della stessa classe, o a gruppi di corsi di laurea affini, l'obbligo di condividere almeno 60 CFU relativi ad attività formative di base e caratterizzanti, prima della differenziazione dei percorsi formativi.
- 17.2. In ogni caso, la condivisione dei 60 CFU per attività di base e caratterizzanti si applica anche ai vari curricula appartenenti al medesimo corso di laurea.
- 17.3. A livello di carriera dello studente, il riconoscimento dei 60 CFU comuni è automatico nel caso di passaggio da un corso di studio ad un altro dichiarato affine.
- 17.4. I Consigli dei corsi di studio presentano proposte unitarie ai Dipartimenti interessati ed alle Scuole su tutte le questioni relative ai 60 CFU.
- 17.5. Corsi di laurea collocati all'interno della stessa classe possono essere dichiarati non affini con delibera del Senato Accademico su richiesta dei Dipartimenti interessati. Motivazioni che possono essere prese in considerazione, ma che non garantiscono automaticamente la non affinità, sono l'appartenenza a Scuole diverse, lo svolgimento in sedi diverse, la caratteristica di essere interateneo, la modalità di erogazione a distanza, la sostanziale e documentata differenza di obiettivi formativi.
- 17.6. La definizione della "non affinità" tra corsi di laurea diversi della stessa classe deve essere indicata nella scheda SUA-CdS con l'inserimento di un documento di motivazioni e l'indicazione della delibera del Senato Accademico sull'argomento.

18. Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU

- 18.1. I decreti relativi alle classi di laurea prevedono anche, per i corsi di studio della stessa classe, il vincolo della differenziazione per almeno 40 CFU per i corsi di laurea e per almeno 30 CFU per i corsi di laurea magistrale.
- 18.2. Nel DM 386/2007 si sottolinea la necessità di fornire motivazioni chiare per l'attivazione di più corsi di studio nell'ambito della stessa classe, e si prevede, a tal proposito, l'acquisizione del parere favorevole da parte del CUN. Inoltre, si specifica che la differenziazione tra due corsi di studio della stessa classe si intende come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun SSD (settore scientifico-disciplinare). Infine, la differenziazione sarà calcolata per ogni singolo curriculum: essa dovrà infatti verificarsi tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
- 18.3. Fin dal momento dell'istituzione del corso di studio la differenziazione dei 40 (30) CFU viene garantita dall'Ateneo.
- 18.4. Le strutture didattiche, annualmente, accertano che a livello di offerta didattica programmata (con lo scioglimento dei range di CFU previsti dall'ordinamento e l'indicazione dei "Crediti assegnati ai SSD"), sia rispettata la dovuta differenziazione fra i diversi corsi di studio della stessa classe.

19. Docenti di riferimento e figure specialistiche

- 19.1. L'All. A del DM 1154/2021 definisce il numero e le caratteristiche delle/dei docenti di riferimento e delle figure specialistiche aggiuntive (per i corsi di studio delle professioni sanitarie e per i corsi ad orientamento professionale) necessari per l'istituzione, la conferma annuale dell'accreditamento e l'attivazione di ciascun corso di studio.
- 19.2. Con l'entrata in vigore del DM 639/2024 che ha determinato i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, il vincolo previsto dal DM 1154 relativamente all'afferenza di almeno il 50% dei docenti di riferimento a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso di studio, non è direttamente applicabile e sarà ridefinito o più precisamente specificato da ulteriori indicazioni ministeriali.
- 19.3. Le figure specialistiche devono corrispondere a soggetti diversi da coloro che sono già stati individuati come docenti di riferimento di un qualsiasi Corso di studio e devono svolgere attività formativa nell'ambito del Corso di studio per il quale sono stati individuati, prevalentemente nel tirocinio curricolare, nelle attività laboratoriali e nelle attività caratterizzanti.
- 19.4. Le figure specialistiche possono essere coinvolte nelle attività formative anche di più Corsi di studio, purché tale impiego risulti coerente con le caratteristiche organizzative e gli obiettivi formativi dei Corsi medesimi.
- 19.5. Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale (e periodico) dei corsi di studio si fa quindi riferimento agli indicatori disposti dall'all. A, lett. b) del DM 1154/2021, calcolati con riferimento al quadro della didattica erogata nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi di studio già accreditati che hanno completato almeno un ciclo di studi. Nel caso dei corsi di studio di nuova istituzione, invece, si fa riferimento al quadro della didattica programmata.
- 19.6. Le numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime di studenti riportate nell'allegato D del DM 1154/2021 e dal DM 802/2023. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:
- per i corsi di studio a numero programmato a livello nazionale o locale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli Atenei;
 - per i corsi di studio già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza (Ad esempio: ai fini della definizione dell'offerta formativa a.a. 2025/2026 si verificano i requisiti della docenza di riferimento nell'a.a. 2024/2025 rispetto al valore più basso tra il numero di studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2022/2023 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2023/2024);
 - per i corsi di studio già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche delle/degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta al corso di studio, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
 - per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento, e per i corsi di studio che ancora non hanno completato un ciclo di studi, alle numerosità massime riportate nell'allegato D.
- Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'all. D, il numero di docenti di riferimento e di figure specialistiche viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie. Per quanto riguarda le caratteristiche delle/dei docenti, con il superamento delle numerosità massime è necessario incrementare proporzionalmente anche la quota per professoresse/professori a tempo indeterminato.
- 19.7. Il DM 1154/2021 prevede che possano essere utilizzati come docenti di riferimento anche le/i docenti alle/ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 entro il limite massimo di metà della quota della docenza di riferimento non riservata a professoresse/professori a tempo indeterminato.

- 19.8. Come previsto dalla delibera del Senato Accademico n. 8/2019 è permesso l'utilizzo delle/dei docenti a contratto ex art. 23 Legge 240/2010 solo in casi eccezionali sufficientemente motivati e nei casi in cui si verifichi un significativo aumento della numerosità delle/degli studenti rispetto al numero massimo previsto dalla classe di laurea. La CPQD esaminerà le richieste in merito all'utilizzo dei docenti a contratto quali docenti di riferimento al fine del loro eventuale accoglimento entro il termine ministeriale per la compilazione della scheda SUA-CdS.
- 19.9. Per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto per tutti le/gli studenti iscritti, possono contribuire ai requisiti di docenza fino al limite di 1/2 le/i docenti appartenenti a università straniere (in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, o contrattualizzati ai sensi dell'art. 23, c. 3 della Legge 240/2010).
- 19.10. Le/i docenti di riferimento sono individuate/i dalle strutture didattiche tra coloro che potranno contribuire attivamente alla didattica del corso di studio (quindi presenti in Ateneo all'inizio del nuovo a.a.) e vengono indicati annualmente nella scheda SUA-CdS.
- 19.11. Secondo quanto previsto dall'all. A punto b del DM 1154/2021 e dal DD 2711/2021, la verifica "ex post" dei requisiti minimi di docenza per la conferma dell'accreditamento ai fini dell'attivazione per l'anno successivo, prende in considerazione la docenza effettivamente in servizio al 30 novembre dell'anno di riferimento. Non potranno invece essere presi in considerazione i bandi di concorso.
La verifica del numero di docenti di riferimento necessari, tenuto conto dell'anticipazione della tempistica rispetto al passato, viene effettuata considerando i dati relativi alle/agli studenti per gli ultimi due anni accademici conclusi (antecedenti a quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza).
- 19.12. Qualora un corso di studio, a seguito della inaspettata perdita di una/un docente di riferimento in corso d'anno, scenda al di sotto del minimo previsto, dovrà individuare un/una sostituto/a. L'Ufficio Offerta formativa si farà carico delle eventuali comunicazioni agli organi ministeriali.
- 19.13. L'individuazione delle/dei docenti di riferimento e delle figure specialistiche aggiuntive deve essere effettuata attraverso la previsione corretta dell'utenza sostenibile, basata sull'andamento reale delle iscrizioni. Questo è di cruciale importanza per la verifica ex post del requisito di docenza, la cui positività è vincolante per la conferma dell'accreditamento del corso di studio stesso. A tal fine, nel predisporre l'offerta di ciascun anno accademico, si dovrà tenere conto della numerosità di studenti iscritti al primo anno nell'a.a. precedente in tutti i casi in cui non si preveda l'introduzione della programmazione degli accessi.
- 19.14. Le/i docenti di riferimento, oltre a rispettare quanto richiesto dalla normativa: a) devono essere consapevoli del ruolo che gli viene attribuito; b) non possono variare in corso d'anno e non possono cessare il loro ruolo all'interno del corso di studio, a meno che non insorgano cause di forza maggiore. In questo ultimo caso la struttura didattica dovrà deliberare in merito alla sostituzione del/la docente di riferimento nel corso di studio e darne comunicazione tempestiva alla Scuola e al competente servizio centrale di Ateneo.

20. Numero minimo di studenti per corso di studio

- 19.1. Alla chiusura delle immatricolazioni (fine gennaio) si valuterà se un corso di studio abbia un numero di iscritte/i troppo basso, facendo la media tra le/gli iscritte/i al primo anno dell'a.a. in corso e di quello precedente. Se tale media risulta inferiore rispettivamente a:
- 30 per i corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico,
 - 15 per corsi di laurea magistrale
- la CPQD attuerà un monitoraggio del corso di studio come indicato al precedente punto 13.
- 20.2. Benché inseriti nell'offerta formativa, non sono attivati i corsi di studio che, alla data di chiusura delle preimmatricolazioni, presentino un numero di studenti preiscritte/i inferiori al suddetto numero minimo.
- 20.3. Tali regole non si applicano:

- a) ai corsi di studio a programmazione nazionale per i quali siano stati assegnati dal MUR un numero inferiore di posti;
 - b) ai corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo per i quali il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione dovrà essere indicato nelle convenzioni;
 - c) ai corsi di studio di nuova istituzione nel periodo di monitoraggio iniziale descritto nelle Linee guida per la proposta di corsi di studio di nuova istituzione;
 - d) ai corsi di laurea professionalizzanti nel triennio 2023/24-2025/26, in virtù dei cambi normativi intervenuti e delle modifiche di ordinamento apportate.
- 20.4. Il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione del corso di studio dovrà essere indicato nel relativo avviso di ammissione.

21. Numero minimo di studenti per curriculum

- 21.1. Le strutture didattiche in fase di attivazione dei corsi di studio stabiliscono il numero minimo di iscritte/i per l'attivazione di un curriculum che non può essere inferiore a 5 studenti, con l'eccezione dei corsi di studio internazionali nei quali possono essere attivati curricula in base ad accordi con Atenei stranieri che prevedano un numero di studenti inferiore.
- 21.2. Il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione di ciascun curriculum del corso di studio dovrà essere indicato nel relativo avviso di ammissione.

22. Programmazione degli accessi

- 22.1. I corsi di studio ad accesso programmato sono individuati secondo quanto previsto dalla legge 264/1999 e ss.mm.ii.
- 22.2. La ridefinizione del numero di posti programmati e/o l'individuazione di corsi di studio per cui si richiede la programmazione degli accessi, dovrà inoltre tenere conto dei dati storici delle/degli iscritte/i e del trend delle immatricolazioni.
- 22.3. Nel rispetto dei vincoli suddetti, si richiede ai corsi di studio ad accesso programmato locale, di effettuare annualmente una attenta valutazione delle motivazioni e della permanenza delle criticità che hanno condotto a tale programmazione al fine di ampliare al massimo la possibilità di accesso delle/degli studenti con un aumento dei posti previsti ovvero l'adozione dell'accesso libero.
- 22.4. Si richiede inoltre ai corsi di studio ad accesso programmato di valutare annualmente il contingente riservato alle/agli studenti stranieri/internazionali non comunitari residenti all'estero, tenendo conto della propria capacità ricettiva per tale categoria di studenti, al fine di aumentarne al massimo le possibilità di accesso.
- 22.5. I corsi di studio erogati in lingua italiana hanno la facoltà di proporre il numero di posti riservati a studentesse e studenti di cittadinanza cinese nell'ambito del programma "Marco Polo".
- 22.6. La programmazione degli accessi, compresa la definizione del contingente riservato alle/agli studenti internazionali residenti all'estero, viene approvata annualmente dagli Organi di Ateneo entro le scadenze definite nel Calendario delle attività e viene pubblicata nel Prospetto dell'offerta formativa.

TERZA PARTE

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

23. Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio

- 23.1. Il **Regolamento didattico del corso di studio**, così come definito dall'art. 12 del DM 270/2004 e ss.mm.ii., rappresenta un "contratto" vero e proprio tra l'Università e la coorte di studenti che si immatricola ad un determinato corso di studio dell'Ateneo, in un certo anno accademico. Tale contratto contiene le fondamentali regole adottate dal corso di studio per l'ammissione, la gestione della carriera e la prova finale, nonché l'indicazione di ciò che verrà offerto alle/agli studenti negli anni previsti di durata del corso di studio.
- 23.2. Ai fini delle procedure ministeriali, della banca dati SUA-CdS e dei sistemi informativi per la gestione dell'offerta formativa, si utilizza il termine "regolamento didattico del corso di studio" per indicare più specificamente il risultato dello scioglimento dei range di CFU previsti dall'ordinamento a livello di offerta didattica programmata per ciascuna coorte di studenti, ovvero lo "schema di distribuzione dei crediti per settori previsti per la coorte".
- 23.3. Il Regolamento didattico del corso di studio deve essere redatto secondo lo schema approvato dal Senato Accademico e deve essere aggiornato annualmente, entro le scadenze definite nel Calendario delle attività, con:
- le eventuali modifiche di ordinamento didattico (allegato 1 al Regolamento),
 - l'Offerta didattica programmata per la coorte di immatricolati (allegato 2 al Regolamento),
 - eventuali schemi di piani di studio ad approvazione automatica (allegato 3 al Regolamento).
- 23.4. L'**Offerta didattica programmata** rappresenta un elemento fondamentale del Regolamento didattico del corso di studio che determina l'elenco degli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, con l'indicazione dei SSD di riferimento, nonché delle altre attività formative disponibili per la coorte di studenti che si immatricola in un determinato anno accademico a ciascun curriculum del corso di studio stesso.
- 23.5. Le attività formative previste nell'Offerta didattica programmata di ciascuna coorte devono essere associate ad un unico anno di corso per tutti le/gli studenti di ciascun curriculum.
- 23.6. Per **piano di studio** si intende lo specifico "progetto formativo", articolato in attività formative, che la/lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio. Tale piano deve essere presentato dalle/dagli studenti entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente Struttura didattica.
- I Consigli di corso di studio possono deliberare schemi di piano di studio standard che possono essere approvati "automaticamente" all'atto della presentazione on-line da parte delle/degli studenti.
- Gli schemi standard possono prevedere un pacchetto predefinito di insegnamenti anche per le attività a scelta autonoma delle/degli studenti.
- In alternativa, ove non siano definiti schemi standard così come per i piani "individuali", la proposta e la presentazione del piano da parte delle/degli studenti vengono comunque gestite attraverso il sistema informativo di Ateneo, previa definizione, da parte del corso di studio, di un adeguato insieme di "regole di scelta". In questi casi, dopo la presentazione da parte della/dello studente, il piano viene valutato attraverso una procedura on line dal competente Consiglio di corso di studio o da una commissione da esso appositamente nominata.
- 23.7. Tutti i piani di studio degli studenti devono rispettare i vincoli dell'Ordinamento (art. 4 c. 3 lett c del Regolamento didattico di Ateneo).
- Al fine di garantire il rispetto di tali vincoli:
- per i piani ad approvazione automatica è necessario che lo schema di piano corrisponda a tutti i vincoli definiti per l'Offerta didattica programmata della coorte (solo attività formative previste per la coorte);
 - i piani sottoposti a valutazione del competente Consiglio di Corso di studio o della

commissione da esso appositamente nominata, possono contenere attività formative non previste dalla coorte del corso di studio ma, attraverso le “regole di scelta”, sono considerati solo i SSD previsti nell’Offerta didattica programmata della coorte stessa;

- c) su richiesta esplicita dello studente, possono essere presentati piani “individuali” contenenti attività formative presenti nell’offerta di Ateneo, anche di SSD non previsti nell’Offerta didattica programmata dalla coorte del corso di studio di appartenenza, che saranno valutati dal competente Consiglio di Corso di studio o dalla commissione da esso appositamente nominata.

Nei casi b) e c) la commissione valutatrice, oltre alla coerenza del percorso formativo proposto, dovrà verificare che nel piano siano presenti un numero di CFU tali da rientrare negli intervalli (min–max) previsti dall’ordinamento del corso di studio di appartenenza per le tipologie base, caratterizzante e affini o integrative. Piani di studio di questo tipo possono superare il numero di CFU massimo previsto dall’ordinamento per le Altre attività e gli insegnamenti a Scelta autonoma delle/degli studenti se le attività o gli insegnamenti scelti sono comunque utili per il raggiungimento del numero minimo di CFU.

23.8. Nel caso di piani individuali, per i soli crediti a libera scelta della/dello studente e qualora il Regolamento del corso di studio lo consenta, è possibile utilizzare attività formative riconosciute non appartenenti all’offerta didattica dell’Ateneo, purché provenienti da insegnamenti di altri Atenei italiani o stranieri, o di altre Istituzioni con le quali è stata stipulata apposita convenzione, nei limiti e con i vincoli posti dalla normativa nazionale e di Ateneo. Qualora i corsi di studio definiscano specifici criteri per il riconoscimento, nei piani individuali è inoltre possibile utilizzare attività formative riconosciute offerte nelle Summer and Winter School di Ateneo.

23.9. Esami aggiuntivi oltre i crediti previsti per il conseguimento del titolo (180 CFU ovvero 120 CFU ovvero 300 o 360 CFU) sono possibili nel piano di studio solo se non superano il numero massimo di esami previsto e compatibilmente con i vincoli sugli intervalli (min-max) previsti dall’ordinamento del corso di studio. Nel caso il numero massimo di esami previsti sia superato o i vincoli dell’ordinamento non siano rispettati, gli esami aggiuntivi saranno registrati come “fuori piano”.

23.10. Tutti i vincoli di propedeuticità, sbarramento e blocco all’iscrizione, definiti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, sono gestiti e controllati attraverso il sistema informativo di Ateneo. I corsi di studio dovranno monitorare l’efficacia di tali vincoli e mantenere solo quelli necessari a garantire l’adeguata preparazione degli studenti.

23.11. Ferma restando la facoltà del Consiglio di corso di studio di definire nel Regolamento didattico se e in quali casi sia possibile per gli studenti anticipare gli esami degli anni successivi, tale possibilità deve essere sempre garantita (anche in caso di cambio di ordinamento) per le/gli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso.

23.12. Per quanto riguarda le/gli studenti in ritardo con il proprio percorso:

nel caso una attività didattica prevista nell’Offerta didattica programmata della loro coorte non sia riproposta per le coorti successive e quindi non risulti più erogata, il Consiglio di corso di studio, dopo il completamento degli appelli previsti, può individuare una attività sostitutiva tra le attività offerte nelle coorti successive da inserire nel piano di studio. La nuova attività deve comunque rispettare i vincoli del numero di CFU e di SSD previsti per la coorte di appartenenza dello studente; nel caso di variazione del programma d’esame, il docente, dopo il completamento degli appelli previsti, può richiedere agli studenti il sostenimento dell’esame sul programma aggiornato.

24. Gestione delle attività a scelta autonoma

24.2. Si richiede ai corsi di studio di sostenere la scelta in ambiti disciplinari anche differenti da quelli del proprio corso di studio, al fine di favorire l’approccio interdisciplinare e l’acquisizione di competenze trasversali sempre più richieste nel mondo del lavoro

24.3. Qualora i corsi di studio definiscano specifici criteri per il riconoscimento, i crediti per la scelta autonoma potranno essere acquisiti dagli studenti anche su attività formative creditizzate offerte

nelle Summer and Winter School di Ateneo.

- 24.4. La/lo studente effettua la propria scelta attraverso la presentazione di un piano di studio ad approvazione automatica oppure da sottoporre a valutazione del corso di studio secondo quanto previsto al precedente punto 23.7. Alle/agli studenti iscritti ad un corso di laurea di norma non è consentito scegliere attività programmate per i corsi di laurea magistrale e viceversa.
- 24.5. Fanno eccezione alla regola suddetta gli insegnamenti riconosciuti dall'Ateneo come General Courses ovvero insegnamenti utili per l'acquisizione di competenze trasversali, i quali sono inseriti nell'offerta formativa di un corso di laurea o laurea magistrale che preveda i relativi SSD, ma possono essere scelti dagli studenti di qualsiasi corso di studio dell'Ateneo.
- 24.6. La Commissione Didattica di Ateneo definisce annualmente l'elenco dei General Courses offerti e le eventuali regole per la scelta delle/degli studenti. L'elenco annuale dei General Courses viene reso pubblico attraverso il [sito web di Ateneo](#).
- 24.7. Per permettere la scelta di attività di tipologia diversa da base, caratterizzanti, affini o integrative, oppure di attività programmate per corsi di studio di livello differente, la/il Presidente del corso di studio può richiedere al Prorettore alla didattica una deroga motivata. Tali eccezioni saranno gestite con specifici piani di studio.
- 24.8. Le attività a scelta autonoma approvate, se individuate tra quelle erogate dall'Ateneo, vengono registrate con il voto e CFU previsti per il corso di studio da cui vengono offerti. I relativi voti concorrono alla formazione della media solo se così è stabilito dal Regolamento didattico del corso di studio.
- 24.9. E' possibile inserire nell'Offerta didattica programmata di ciascun corso di studio insegnamenti utilizzabili dalle/dagli studenti anche solo come attività formative a scelta autonoma. Questi insegnamenti potranno rientrare negli ambiti di base e caratterizzanti previsti dall'ordinamento, oppure nella tipologia affine o integrativa.
- 24.10. Per i corsi di laurea attivati su più sedi deve essere garantito lo svolgimento del corso di studio nella sede stessa, offrendo un numero di CFU per la scelta autonoma almeno pari a quelli previsti dal Regolamento didattico del corso di studio.
- 24.11. Le/gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) possono effettuare le proprie scelte autonome a partire da un elenco deliberato annualmente dal Consiglio di corso di studio e individuato fra le attività di base, caratterizzanti ed affini integrative offerte dall'Ateneo.

25. Gestione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi

- 25.1. L'art. 6 comma 1 del DM [270/2004](#) stabilisce che per essere ammessi ad un corso di laurea è necessaria un'adeguata preparazione iniziale che viene verificata attraverso una prova di ammissione utilizzata sia per la predisposizione della graduatoria di merito, che per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
- 25.2. Le attività formative finalizzate all'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) devono essere organizzate dai Consigli di corsi di studio che ne definiscono le modalità di assolvimento. Tali attività non danno luogo all'acquisizione di CFU ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento.
- 25.3. La CPQD ha fornito indicazioni operative sulle possibili modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi da parte degli studenti (verbale 15/5/2019).
- 25.4. Le attività OFA stabilite da ogni Corso di laurea dovranno essere inserite nell'offerta didattica annuale come attività non erogabili. Questo semplificherà il caricamento dell'OFA nel libretto dello studente e la conseguente registrazione del superamento.

26. Didattica frontale, struttura delle attività formative e relativi esami

- 26.1. Per **didattica frontale** si intendono le lezioni e tutte le attività didattiche a cui corrispondono crediti

- formativi universitari (CFU) nell'ambito di attività formative nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al MUR.
- 26.2. Ad un CFU corrispondono, di norma, un numero di ore di lezione variabile tra un minimo di 7 e un massimo di 8. Nel caso di laboratorio, esercitazione o attività a gruppi ristretti di studenti il numero di ore di didattica per CFU può aumentare fino a 16.
Possono derogare ai suddetti limiti i corsi di studio soggetti a normative europee, che dovranno attenersi a tali direttive.
- 26.3. Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie si stabilisce un minimo di 10 e un massimo di 12 ore di didattica frontale per CFU.
- 26.4. Le attività di prova finale e stage e tirocinio non prevedono ore di didattica frontale. Per stage e tirocinio possono essere previste ore di didattica integrativa.
- 26.5. Un'attività singola è un'attività formativa non suddivisa in moduli assegnata ad una/un docente che ne è la/il responsabile (titolare dell'insegnamento) e ne presiede la commissione di esame. Essa deve essere svolta totalmente o in modo preponderante dalla/dal docente responsabile e per la eventuale parte restante da una/o o più docenti, sia come parte del compito istituzionale, che come affidamento aggiuntivo, oppure da qualificato personale esterno.
Un'attività singola può appartenere a più SSD per ciascuno dei quali deve essere definito il corrispondente numero di CFU.
L'esame è unico e non sono ammesse singole prove riferite alle eventuali parti svolte da docenti diversi dalla/dal responsabile dell'attività.
L'attività singola si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.
- 26.6. Un **corso integrato** è un'attività formativa che, pur prevedendo un unico esame e un unico voto, è composta al massimo da 3 moduli distinti. I moduli possono essere di SSD differenti, possono appartenere ad ambiti o a tipologie diversi. I vari moduli possono essere affidati alla/al medesima/o docente o a più docenti, una/o dei quali è designata/o responsabile (titolare) del corso integrato e presidente della commissione di esame. Il corso integrato si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.
- 26.7. La/il docente Responsabile dell'attività singola o del corso integrato è quello a cui sono assegnati il maggior numero di CFU oppure la/il docente interna/o (PO o PA), nel caso in cui il numero maggiore di CFU sia stato assegnato ad una/un docente esterno. A parità di CFU la/il responsabile è colei/colui che ha la qualifica più elevata o, in caso di equivalenza, la maggiore anzianità di servizio, salvo diverso accordo tra le/i docenti interessati
- 26.8. Per ciascun/a docente dell'attività singola o del corso integrato, devono essere indicati: il tipo di attività svolta, le ore di didattica frontale, il settore scientifico disciplinare e il numero intero di crediti assegnati alla relativa parte di attività o modulo.

27. Didattica integrativa

- 27.1. Per **didattica integrativa** si intendono le attività didattiche previste nell'ambito di una o più attività formative a cui non corrispondono crediti formativi universitari (esempio: esercitazioni facoltative non previste dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento delle attività didattiche tenute da altra/o docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio ecc.).
- 27.2. La didattica integrativa non viene inserita nelle banche dati dell'Ateneo per la didattica.

28. Numero di esami e tipo di valutazione

- 28.1. La normativa vigente prevede un limite al numero delle prove di esame nei corsi di studio: al massimo 20 esami per i corsi di laurea, 12 per i corsi di laurea magistrale, 30 e 36 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata, rispettivamente, pari a 5 o 6 anni. Ai fini del conteggio del numero degli esami, vengono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, mentre le attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF-D) possono essere considerate pari ad 1, indipendentemente dal numero effettivo di prove di esame sostenute. Le valutazioni relative alle altre attività formative previste dal DM 270/2004 e ss.mm.ii. (TAF-E e TAF-F), in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio.
- 28.2. A livello di Ateneo è stato stabilito che il numero massimo di esami previsti per un corso di laurea è 19, per un corso di laurea magistrale 12 comprensivo delle attività autonomamente scelte dallo studente conteggiate come un unico esame.
Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie, nei 19 esami per un triennio, sono considerati 3 esami relativi ai tirocini. Nei 12 esami per un biennio sono considerati 2 esami relativi ai tirocini.
Il numero massimo di esami o verifiche per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico di cinque anni è 30, per quelle di sei anni è 36 comprensivo delle attività autonomamente scelte dallo studente conteggiate come un unico esame.
- 28.3. Il numero massimo di corsi integrati è pari al numero di anni di durata normale del corso di studio: tre per i corsi di laurea, due per i corsi di laurea magistrale, cinque o sei per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
Possono superare questo limite i corsi di studio soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
- 28.4. Tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative devono prevedere una prova di esame il cui esito è espresso in trentesimi.
- 28.5. Ai fini del numero massimo di esami non sono considerate le seguenti attività formative, il cui esito d'esame è espresso sempre con un giudizio di idoneità:
- a) prova finale;
 - b) stage e tirocini, esclusi quelli delle professioni sanitarie che rientrano tra le attività caratterizzanti;
 - c) accertamento della conoscenza di una lingua (inferiore a 6 CFU);
 - d) accertamento di abilità informatiche (inferiore a 6 CFU);
 - e) seminari e altre attività.
- L'insieme delle attività per l'accertamento della conoscenza della lingua, delle abilità informatiche e dei seminari (lett. c, d, e) non possono superare i 10 CFU nei corsi di laurea e laurea magistrale, i 15 CFU nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
Qualora le prove di accertamento della lingua o delle attività informatiche prevedano almeno 6 CFU può essere previsto un voto in trentesimi. In questo caso concorreranno al numero massimo

di esami.

Qualora un'attività singola preveda al suo interno solo una parte dei crediti rivolti all'accertamento della conoscenza di una lingua o delle abilità informatiche, avrà sempre un voto in trentesimi e verrà conteggiata per il raggiungimento del numero massimo di esami.

- 28.6. Nel caso di riconoscimento di esami sostenuti in ambito Erasmus/Erasmus Mundus/programmi di mobilità internazionale e di esami sostenuti presso altri Atenei il numero massimo degli esami effettivamente sostenuti potrà risultare superiore ai limiti sopra indicati.

29. Numero minimo di CFU

- 29.1. Le disposizioni del [DM 96/2023](#) hanno introdotto l'art. 12 c. 2-bis al [DM 270/2004](#) e [ss.mm.ii.](#) con il quale si devono considerare superati i vincoli previsti dal [DM 1154/2021](#) relativamente al numero minimo di CFU degli insegnamenti e delle altre attività formative.
- 29.2. Nelle more di eventuali ulteriori indicazioni specifiche al riguardo, e tenendo conto che continuano a valere i vincoli relativi al numero massimo di esami di cui al precedente punto 28, si auspica che le strutture didattiche effettuino un'attenta valutazione degli obiettivi formativi specifici delle attività didattiche e, se necessario, a partire dall'offerta programmata per la coorte 2025/26, adottino la flessibilità introdotta dalla nuova normativa considerando l'equilibrio complessivo nella distribuzione dei CFU tra i diversi insegnamenti. Questa modifica non si applica alle coorti precedenti.

30. Attività formative blended learning e online

- 30.1. La didattica on-line nei corsi di studio convenzionali e delle altre tipologie richiamate nel punto 7.1. è considerata attività didattica frontale qualora ad essa siano attribuiti dei CFU.
- 30.2. I Consigli dei corsi di studio dovranno definire in fase di programmazione didattica le attività da erogare in modalità blended learning e in modalità online entro le percentuali previste dalla normativa vigente (rispettivamente dal [DM 773/2024](#) per i corsi convenzionali e dal [DM 289/2021](#) - Allegato 4 per le altre tipologie di corsi) calcolate rispetto al complesso delle attività formative che compongono ciascuno dei possibili percorsi formativi proposti dal corso di studio alle/agli studenti, secondo le indicazioni definite dalle Linee guida per l'erogazione di didattica online nei corsi di studio convenzionali.
- 30.3. Non possono essere erogate in modalità blended o online le attività formative per cui sia stabilito come tipo di ore erogate: "Laboratorio", "Tirocinio", "Stage", "Prova finale".
- 30.4. Nel caso di corso integrato non è possibile stabilire modalità di erogazione differenti tra i moduli che lo compongono.
- 30.5. Nel caso di attività formativa canalizzata si dovrà stabilire la medesima modalità di erogazione tra tutti i canali offerti.
- 30.6. Le attività mutate risultano erogate per tutti i cds nella modalità stabilita per il padre di mutazione. In funzione di ciò, dovrà essere prestata particolare attenzione nella fase di programmazione dell'offerta formativa affinché nel complesso delle attività che potranno rientrare nel piano di studi di ciascuno studente non venga superato il limite del 20% di attività erogate online nei corsi di studio convenzionali.
- 30.7. La modalità di erogazione della didattica, in presenza/blended/online approvata in sede di programmazione didattica dagli organi competenti deve essere esplicitata nei sistemi informativi, sia come informazione a sistema, sia nel syllabus di ciascuna attività coinvolta. Nel caso di modalità di erogazione blended di un insegnamento, di norma andranno esplicitati il numero di ore dedicate alla formazione online e le metodologie utilizzate.
- 30.8. I Consigli di corso di studio possono definire proprie regole interne specifiche per le eventuali attività online anche tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze delle/degli studenti frequentanti, dei contenuti da veicolare e di eventuali precedenti esperienze.

31. Attività formative in lingua diversa dall'italiano

- 31.1. I Consigli di corsi di studio dovranno definire, in fase di programmazione didattica, le attività da erogare in lingua diversa dall'italiano, nonché promuovere la creazione di percorsi di studi in collaborazione con Atenei stranieri. Per tali attività le lezioni, il materiale di studio e gli esami sono sempre erogati e svolti in lingua straniera.
- 31.2 Il requisito di adeguata conoscenza della lingua, come previsto dalle linee guida della CPQD, deve essere verificato per tutti i/le docenti a cui viene assegnato un incarico di insegnamento in corsi di studio/curricula erogati in lingua straniera. La verifica dovrà essere applicata anche a docenti di insegnamenti in lingua straniera attivati nei corsi di studio in lingua italiana nel caso in cui essi siano mutuati da corsi di studio o curricula erogati in lingua straniera. Non si applica invece al personale docente che eroga didattica in lingua straniera in corsi di studio e curricula in lingua italiana che non rientrino nel caso precedentemente descritto, sebbene la CPQD auspichi che la verifica venga comunque effettuata.
- 31.3. In conformità alla delibera del Senato Accademico del 06/03/2013, per i corsi di laurea magistrali, si auspica l'attivazione di almeno due insegnamenti in lingua inglese o in altra lingua straniera.
- 31.4. La denominazione degli insegnamenti e delle attività erogate in lingua straniera dovrà essere nella medesima lingua.
- 31.5. Tale regola non si applica alle attività formative per l'apprendimento di lingua e/o letteratura straniere che talvolta sono erogate in lingua straniera. In questo caso, considerata la tipologia e la varietà di queste attività, la denominazione dovrà essere in italiano o comunque nella lingua di erogazione del corso di studio.
- 31.6. Per favorire la comunicazione internazionale, la denominazione di tutte le attività formative, sia erogate in italiano, sia in lingua straniera, dovrà essere tradotta anche in lingua inglese.

32. Attività formative disponibili per gli studenti in scambio per mobilità

- 32.1 In linea con le politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo, è richiesto alle Strutture didattiche di dare la più ampia possibilità di accesso alle attività formative erogate dal nostro Ateneo agli studenti in scambio tramite diversi programmi di mobilità (Erasmus+, Semp, Accordi Bilaterali, Open Arqus Mobility), a meno che non sussistano particolarissime esigenze che richiedano una limitazione degli accessi.
- 32.2 A fine di fornire adeguata comunicazione agli studenti interessati prima dell'inizio dell'anno accademico, le strutture didattiche sono chiamate ad inserire nei sistemi informativi per la programmazione della didattica, entro le scadenze definite dall'Ufficio Offerta formativa, le informazioni relative agli insegnamenti che non possono essere messi a disposizione degli studenti incoming nel rispetto delle seguenti regole:
- per i Corsi di studio a programmazione nazionale e per i Corsi di studio a programmazione locale è possibile limitare l'accesso agli studenti in mobilità in ingresso subordinatamente all'autorizzazione dei Presidenti di Corso di studi e solamente per giustificati motivi legati alla capienza delle aule e dei laboratori o alle particolari modalità di erogazione della didattica o ad altre problematiche;
 - per i Corsi di studio che prevedono un rilascio di un titolo congiunto "Erasmus Mundus Joint Master Degree" è possibile limitare l'accesso subordinatamente all'autorizzazione del docente referente del programma presso l'Ateneo.

33. Attività formative disponibili come corsi singoli

- 33.1. Il Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a singoli insegnamenti prevede che prima dell'inizio dell'Anno Accademico, sia comunicato l'elenco delle attività formative per le quali è possibile accettare iscrizioni a singoli insegnamenti e i criteri di accettazione degli stessi stabiliti dai singoli Corsi di studio, nel rispetto delle seguenti regole:

- per i Corsi di studio a programmazione nazionale non è possibile accettare iscrizioni ai singoli insegnamenti;
 - per i Corsi di studio a programmazione locale è possibile accettare iscrizioni a singoli insegnamenti subordinatamente all'autorizzazione dei Presidenti di Corso di studi.
- 33.2. A tal fine le strutture didattiche sono chiamate ad inserire nei sistemi informativi per la programmazione della didattica, entro le scadenze definite dall'Ufficio Offerta formativa, le informazioni relative alla possibilità di utilizzo come corso singolo di ciascun insegnamento erogato ed eventuali condizioni o vincoli.

34. Mutuazioni

- 34.1. I Consigli di corsi di studio, contestualmente alla definizione della didattica programmata, dovranno annualmente verificare le mutuazioni precedentemente attivate, valutando, ove possibile, la loro disattivazione.
- 34.2. In particolare:
- a) le mutuazioni di attività formative attivate presso altri Dipartimenti dovranno essere richieste entro tempi congrui e approvate dal Dipartimento competente;
 - b) le attività formative mutate dovranno rispettare lingua, modalità e periodo di erogazione, CFU e programma (ovvero una parte dei CFU e del programma) dell'insegnamento "padre";
 - c) non è ammessa l'aggiunta di didattica frontale "propria" a mutuazioni totali o parziali;
 - d) ove la denominazione e/o il SSD dell'insegnamento mutuato differiscano da quelli dell'insegnamento "padre", andrà in ogni caso garantita la coerenza dei contenuti;
 - e) tra corsi di studio di sedi diverse, non sono ammesse mutuazioni di attività formative obbligatorie o offerte in alternativa a meno che non si tratti di attività erogate in modalità on line;
 - f) non sono ammesse mutuazioni di attività formative attivate su corsi a numero programmato nazionale ed è necessaria l'approvazione del Consiglio di corso di studio competente in caso di numero programmato locale;
 - g) di norma, non sono ammesse mutuazioni di insegnamenti tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale. Eventuali eccezioni, ad es. per criticità temporanee nell'organizzazione di insegnamenti distinti o nell'individuazione dei docenti che ne assumano l'incarico didattico, sono possibili previa richiesta motivata al Rettore alla didattica da parte della/del Presidente del corso di studio;
 - h) non sono ammesse mutuazioni di insegnamenti con denominazioni palesemente incongrue o contraddittorie.

35. Modifiche della programmazione didattica

- 35.1. La programmazione didattica per ciascuna coorte è definita secondo le tempistiche riportate nel Calendario delle attività.
- 35.2. Dopo la chiusura della banca dati ministeriale schede SUA-CdS l'Offerta didattica programmata della coorte potrà essere modificata (a livello di singole attività formative) solo a fronte di motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. Non è ammessa l'introduzione di nuovi SSD aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti per la coorte. La disattivazione sarà possibile solo per attività formative non obbligatorie o offerte in alternativa. In caso di errori nella programmazione didattica che influiscano sulla carriera delle/degli studenti la struttura didattica di riferimento del corso di studio dovrà darne comunicazione tempestiva alle/agli studenti coinvolti.

LINK UTILI

UNIPD SITO WEB SULL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

<https://www.unipd.it/assicurazione-qualita>

UNIPD AREA INTRANET UFFICIO ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

<https://adiss.unipd.it/offerta-formativa>

UNIPD AREA INTRANET UFFICIO OFFERTA FORMATIVA

<https://adiss.unipd.it/offerta-formativa>

UNIPD PIATTAFORMA MOODLE DELLA CPQD

<https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/enrol/index.php?id=224>

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 264/99

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-08-06&atto.codiceRedazionale=099G0347&elenco30giorni=false

DM 270/04 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2004-10-22;270!vig=>

DM 386/07

https://www2.cruil.it/cruil/laboratorio_didattica/offerta_formativa/riforma_ordinamenti/DM386_26_07_2007.pdf

DM 133/21 <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n133-del-03-02-2021>

DM 289/21 <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-289-del-25-03-2021>

DM 1154/21 <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1154-del-14-10-2021>

DD 2711/21

<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-11/Decreto%20Direttoriale%20n.2711%20del%2022-11-2021.pdf>

DM 96/23

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/27/23G00106/sg>

DM 773/24

<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-773-del-10-06-2024>

LINEE GUIDA ANVUR ACCREDITAMENTO PERIODICO

<https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/strumenti-di-supporto/>

LINEE GUIDA ANVUR ACCREDITAMENTO INIZIALE

<https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/>

LINEE GUIDA CUN

<https://www.cun.it/uploads/7621/Guida%202023-2024.pdf?v=>

CRUI LABORATORIO PERMANENTE SULLA DIDATTICA

<https://www.laboratoriopermanentedidattica.it/documenti/>

<https://www.laboratoriopermanentedidattica.it/documenti/offerta-formativa/laboratoriopermanentedidattica.it/documenti/offerta-formativa/>

NORMATIVA SPECIFICA SULLE CLASSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

[DM 16 marzo 2007 triennali e allegato I parte - allegato II parte](#)

DM 16 marzo 2007 magistrali e allegato
DM 8 gennaio 2009 classi laurea magistrale sanitarie e allegato
DI 19 febbraio 2009 classi laurea sanitarie e allegato
Legge 240/2010 Legge Gelmini
DM 249/2010 Formazione iniziale insegnanti DM 28 dicembre 2010 Beni Culturali
DI 2 marzo 2011 Restauratore in beni culturali
DI 30 settembre 2015 Scienze della difesa e sicurezza
DM 28 novembre 2017 L/GASTR- LM/GASTR
DI 31 gennaio 2018 L/SNT2 – LM/SNT2
DM 31 gennaio 2018 LM/SCIENZE GIURIDICHE
Nota MIUR 28 maggio 2018
DM 6/2019 Requisiti Accreditamento CdS
Legge 27/2020 art. 102 Laurea magistrale a c.u. LM-41 abilitante
DM 446 del 12 agosto 2020 Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale
DM 146/2021 Nuove classi di L e LM in Scienze dei materiali e LM in Data Science e allegato
DM 147/2021 Modifica classe LM-53 e allegato
Legge 8 novembre 2021 n. 163 Titoli universitari abilitanti
DI 567/2022 “Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”
DI 569/2022 Classe LM-42 – Medicina veterinaria
DI 570/2022 Classe LM-13 – Farmacia e farmacia industriale
DI 651/2022 Laurea magistrale c.u. abilitante LM-13
DI 652/2022 Laurea magistrale c.u. abilitante LM-42
DI 653/2022 Laurea magistrale c.u. abilitante LM-46
DI 654/2022 Laurea magistrale abilitante LM-51 (e adeguamento ordinamento L-24)
DI 682/2023 Laurea professionalizzante abilitante L-P01
DI 683/2023 Laurea professionalizzante abilitante L-P02
DM 1648/2023 Riforma delle classi di laurea
DM1649/2023 Riforma delle classi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico